

STATUTO

HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FILADELFIA VV VIA P.M. MASDEA
VICO 8 SNC

Numero REA: VV - 172470

Codice fiscale: 03485860799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	zione poste a carico della società ammonta a euro 1.500,00	
	(millecinquecento virgola zero zero).	
	La cooperativa è regolata dalle seguenti	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 È costituita la Società cooperativa denominata " HOPE MUL-	
	TISERVICE - Società Cooperativa sociale ".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Filadelfia (VV) all'in-	
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter del-	
	le disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-	
	primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursa-	
	li, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza).	
	Art. 2 - (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (duemi-	
	lasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	

	pio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraver-	
	so lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto socia-	
	le - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge	
	quindi la propria attività caratteristica a favore dei pro-	
	pri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in	
	modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occa-	
	sioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupa-	
	zione, con le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	

	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-	
	ma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate	
	da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142,	
	che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività - in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavora-	
	tivo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	

	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	Art. 4 - (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguen-	
	ti attività:	
	- ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di struttu-	
	re edili in genere;	
	- installazione, riparazione e manutenzione d'impianti elet-	
	trici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed indu-	
	striale;	
	- pulizie civili ed industriali: progettazione, gestione ed	
	erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezio-	
	ne, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali	
	in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, ma-	
	gazzini, immobili commerciali e terziari in genere, struttu-	
	re ospedaliere sanitarie e socioassistenziali, scuole, alber-	
	ghi, convitti, caserme, nonché relativi a beni di natura sto-	
	rica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;	
	- servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto	
	su strada e rotaia; - Pulizia bagni pubblici e/o privati;	
	- pulizia fontane pubbliche;	

	- pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacolo-	
	li itineranti;	
	- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene	
	urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse,	
	quali:	
	. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed as-	
	similati, promozione della raccolta differenziata e di compor-	
	tamenti ecocompatibili;	
	. spazzamento manuale e/o meccanico;	
	. raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi	
	avviati al recupero;	
	. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non	
	pericolosi prodotti da terzi;	
	. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e	
	ingombranti;	
	. pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla rac-	
	colta dei rifiuti;	
	. gestione isole ecologiche;	
	. gestione impianti di riciclaggio;	
	. pulizia e spurgo fogne, tombini stradali di aree pubbliche	
	e private;	
	. pulizia, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;	
	- manutenzione e ripristino di strade, sentieri e aree ver-	
	di in generale;	
	- manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manu-	

	fatti, anche d'arte, ivi locali anche per la sola pulizia ed	
	il riordino;	
	- diserbo strade e piazze e loro pertinenze;	
	- installazione pannelli solari;	
	- gestione impianti di energia alternativa;	
	- attività di produzione e commercializzazione di Biomasse	
	Combustibili;	
	- progettazione e gestione di servizi inerenti la segnaletica	
	stradale, gli impianti di pubblica illuminazione e impianti	
	semaforici;	
	- trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto	
	di terzi;	
	- gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e	
	privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari,	
	centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze,	
	ostelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spazi,	
	bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;	
	- gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi a-	
	ree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere	
	ivi compreso l'allestimento delle stesse;	
	- servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti	
	in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e col-	
	lettività in genere, smistamento e distribuzione pasti preparati	
	da terzi;	
	- affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, la-	

	vorazioni per conto terzi;	
	- trattamenti antigraffiti;	
	- attività di trasporto conto terzi di cose e persone;	
	- servizi logistici e di facchinaggio;	
	- attività di formazione professionale relativa sia a quanto	
	sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della	
	cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a	
	soggetti pubblici e privati;	
	- gestione di Servizi Sociali, socio educativi e sanitari;	
	- gestione di residenze protette, comunità terapeutiche e	
	strutture sanitarie in generale;	
	- gestione di strutture di utilità culturale per favorire	
	l'aggiornamento degli operatori del settore;	
	- gestione centri di accoglienza per immigrati;	
	- servizio di assistenza domiciliare ad anziani e portatori	
	di handicap;	
	- servizi di front office e portierato;	
	- servizi di informazione, accoglienza turistica ed inseri-	
	mento dati statistici presso gli uffici di Informazione ed	
	Accoglienza Turistica (IAT);	
	- servizi Informa Giovani,	
	- gestione ludoteche;	
	- gestione asili e scuole per l'infanzia;	
	- servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeolo-	
	gici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in	

	generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello speci-	
	fico attività di : reception, biglietterie, guardaroba, acco-	
	glienza al pubblico e prima informazione, promozione di even-	
	ti culturali, guide, accompagnatori turistici, interpreti e	
	traduttori, custodia ed intrattenimento bambini, controllo,	
	gestione e manutenzione dei sistemi di allarme con servizio	
	di telecontrollo e di pronto intervento;	
	- Servizi cimiteriali;	
	- vigilanza e attività di custodia;	
	- servizi di confezionamento;	
	- attività di costruzione, gestione, implementazione banche	
	dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzio-	
	ne e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnolo-	
	gie elettroniche, informatiche e multimediali;	
	- gestione camere mortuarie;	
	- attività di produzione, confezionamento e commercializza-	
	zione di prodotti alimentari ;	
	- produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e fiori	
	officinali;	
	- servizio di assistenza scolastica di giovani portatori di	
	handicap per il loro inserimento nel tessuto sociale;	
	- servizio di assistenza agli anziani, sia di carattere cul-	
	turale che fisico, anche gestendo refettori o mense;	
	- servizio ed assistenza scolastica, doposcuola ed attività	
	integrative per i bambini della scuola materna e per i ragaz-	

	zi della scuola dell'obbligo;	
	- servizio di assistenza scolastica di giovani portatori di	
	handicap per il loro inserimento nel tessuto sociale;	
	- servizi ad enti pubblici ed in particolare ai Comuni per	
	l'attività di gestione degli Uffici anagrafici, delle elezio-	
	ni, dei censimenti, ecc.	
	Tutte le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto	
	della normativa vigente ed emananda, previo ottenimento di	
	tutti i provvedimenti abilitativi - comunque denominati -	
	richiesti dalla legge e previa iscrizione presso organismi o	
	registri - comunque denominati - previsti dalla normativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:	
	a) compiere ogni operazione commerciale, industriale e finan-	
	ziaria, mobiliare ed immobiliare, strumentale al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, con esclusione delle sole attività	
	espressamente non consentite dalla legge; in ogni caso, è e-	
	sclusa l'attività finanziaria esercitata nei confronti del	
	pubblico o che implichi erogazione di credito al consumo,	
	nonché l'attività di locazione finanziaria; è altresì esclu-	
	sa ogni attività riservata a soggetti iscritti presso Albi	
	professionali;	
	b) assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento	
	in società costituite o costituende anche non aventi oggetto	
	analogo o affine o connesso al proprio, con esclusione delle	
	attività riservate previste dal D.lgs. n. 58/1998 (Testo uni-	

	co delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dal D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);	
	c) potrà richiedere tutte le agevolazioni, di ogni tipo, previste dalla normativa vigente e potrà prestare, anche a favore di terzi, garanzie reali e personali, compresa la concessione di ipoteche ed il rilascio di fidejussioni (ribadendosi che, in ogni caso, è esclusa l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico o che implichi erogazione di credito al consumo, nonché l'attività di locazione finanziaria).	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	

	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessa-	
	rie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con	
	la propria attività lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della leg-	
	ge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	Nel caso di cooperativa s.p.a., o di cooperativa s.r.l. con	
	almeno nove soci:	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui sta-	
	tuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-	
	rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	
	2542 del codice civile.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	

	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e	
	della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per	
	gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strate-	
	gie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Gli aspiranti soci devono possedere una specifica compe-	
	tenza nel settore di attività della cooperativa. Inoltre, le	
	nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	

	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coeren-	
	ti con l'attività della cooperativa.	
	5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Art. 6 - (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui si è sopra detto) in	
	una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	• la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	• i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	• il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto nel prosieguo del presente Statuto, anche in misura infe-	
	riore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	

	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimen-	
	to del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il reces-	
	so ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla speciale categoria, oltre a quelle successivamente	
	individuate nel presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	

	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima del-	
	la scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei re-	
	quisiti previsti dal presente statuto per i soci cooperatori	
	ordinari. La deliberazione di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Orga-	
	no amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Art. 7 - (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	presente statuto	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda, di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	

	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente, convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 - (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgo-	
	la zero zero).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di quote pari a 1 (uno).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effet-	
	to verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministra-	
	tori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel presente statuto per l'ammis-	

	sione di nuovi soci.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 10 - (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	

	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previ-	
	ste per la categoria speciale dei soci cooperatori, inoltre:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	• partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a par-	
	tecipare al rischio di impresa, a risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	• mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	• contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contem-	
	poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività	

	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	Art. 11 - (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di consultare, anche tramite pro-	
	fessionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi al-	
	l'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo am-	
	ministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavo-	
	ro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la manca-	

	ta esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	11.6 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il do-	
	vere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano ri-	
	chiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione so-	
	ciale e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-	
	mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed	
	in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a	
	stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o succes-	
	sivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsio-	
	ni del regolamento interno e nel rispetto del principio del-	
	la parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche	
	professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla	
	cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Art. 12 - (Perdita della qualità di socio)	

	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 - (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal-	
	la sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	

	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norme della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve dare immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 - (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal presente statuto, senza la prevista auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorro-	

	no particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rappor-	
	to di lavoro con la cooperativa;	
	l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento in-	
	terno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od even-	
	tualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	m) che danneggi moralmente o materialmente la società o fo-	
	menti dissidi o disordini fra i soci;	
	n) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 - (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi delle successive previsioni di	

	questo statuto in materia di approvazione del bilancio e di	
	ristorni, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 16 - (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto in materia di liquidazione.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	

	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 - (Termini di decadenza, limiti al rimborso, respon-	
	sabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nel presente statu-	
	to, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'e-	
	ventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come so-	
	pra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	

	ce civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 - (Requisiti)	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 L.n. 381/91, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratui-	
	tamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa	
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Art. 19 - (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	

	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 50 (cinquanta) Euro nè superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve esse-	
	re coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'atti-	
	vità di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 - (Obblighi)	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi previsti dal presen-	
	te statuto per i soci cooperatori; l'obbligo di prestare la	
	propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibi-	
	lità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la	
	medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-	
	mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera racco-	
	mandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e	
	potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	

	nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - (Elementi costitutivi)	
	21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	21.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della co-	

	operativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 22 - (Bilancio di esercizio)	
	22.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	22.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	22.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	

	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	22.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 23 - (Ristorni)	
	23.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
	stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni).	
	23.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	23.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	

	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 24 - (Decisioni dei soci)	
	24.1 I soci decidono sulle materie, riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge e dalle presenti norme per il funziona-	
	mento della società; nonché sugli argomenti che uno o più am-	
	ministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui, alle precedenti lettere	
	a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	rispettivamente previste dal presente statuto.	

	24.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme specifiche di cui al	
	presente statuto.	
	Art. 25 - (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	25.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	25.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni	
	per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	
	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la propo-	
	sta indichi un diverso termine, purché non inferiore a gior-	
	ni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	25.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	25.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	25.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	

	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	25.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	25.7 Il documento contenente la proposta di decisione invia-	
	to a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e re-	
	canti l'espressione della volontà dei soci devono essere con-	
	servati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato	
	di firma digitale.	
	Art. 26 - (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	26.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	

	oggetto della proposta di decisione, del quale il socio con-	
	senziente dichiarare di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	26.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazio-	
	ne, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deli-	
	berativo previsto dal presente statuto.	
	26.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci,	
	a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	26.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	26.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	

	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redat-	
	ti e spediti su supporto informatico, corredato di firma di-	
	gitale.	
	Art. 27 - (Decisioni con consultazione scritta o consenso	
	per iscritto:diritto di voto e quorum)	
	27.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore oppure i voti previsti dall'art. 31.2	
	se socio cooperatore persona giuridica.	
	27.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Art. 28 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione assem-	
	bleare)	
	28.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 24.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci devono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	
	to del metodo collegiale.	
	28.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	

	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	28.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lette-	
	ra raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto gior-	
	ni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso	
	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di te-	
	lefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino dal libro dei soci.	
	28.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avvi-	
	so potranno essere previste ulteriori convocazioni successi-	
	ve alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo neces-	
	sario.	
	28.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	

	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione assem-	
	bleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convoca-	
	zione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei intervenuti o rappresentati aventi diritto al vo-	
	to.	
	29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento	
	della sede sociale anche in altre località del territorio	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	(cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Art. 30 - (Votazioni)	
	30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	30.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	

	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	30.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci. In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 31 - (Voto)	
	31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	

	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	31.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di un socio. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 32 - (Presidenza dell' Assemblea)	
	32.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segre-	
	tario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luo-	
	go quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE	
	Art. 33 - (Amministrazione)	
	33.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	

	33.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 19 (diciannove)	
	ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	33.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	33.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in cari-	
	ca per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza	
	di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revo-	
	ca o a dimissioni.	
	33.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce presidente.	
	Art. 34 - (Compiti degli Amministratori)	
	34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	

	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. O-	
	gni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dal-	
	la cooperativa, potranno istituire appositi comitati scienti-	
	fici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e	
	le relative mansioni.	
	Art. 35 - (Metodi decisionali semplificati)	
	35.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel presente statuto in materia di metodo	
	decisionale collegiale, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscrit-	
	to, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella	
	prima riunione dopo la nomina.	
	35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-	

	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dalla	
	proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e necessario per assicurare un'adequata	
	informazione sugli argomenti da trattare, nonché testo della	
	decisione da adottare.	
	35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	35.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	35.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 36 - (Metodo decisionale collegiale)	
	36.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti	
	di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	

	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-	
	chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministra-	
	zione devono essere adottate mediante deliberazione collegia-	
	le.	
	36.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni	
	dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta e-	
	lettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	36.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 37 - (Integrazione del Consiglio)	
	37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile.	
	37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei so-	
	ci per la sostituzione dei mancanti.	
	37.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	

	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisio-	
	ne dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli at-	
	ti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Col-	
	legio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Am-	
	ministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei so-	
	ci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 - (Compensi agli Amministratori)	
	38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti a ciascuno di essi.	
	Art. 39 - (Rappresentanza)	
	39.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	39.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre aprire ed utilizzare con-	
	ti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	

	39.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	39.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	39.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 40 - (Collegio sindacale)	
	40.1 Quando è obbligatorio per legge, i soci provvedono alla	
	nomina del collegio sindacale.	
	Art. 41 - (Composizioni, compiti e durata)	
	41.1 La composizione del collegio sindacale, la sua durata	
	ed i suoi compiti sono regolati dalla legge.	
	Art. 42 - (Organo di controllo facoltativo)	
	42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi di legge, con decisione dei soci - e nei limiti	
	consentiti dalla normativa - può essere nominato un collegio	
	sindacale.	
	42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	

	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme dettate	
	dalla legge.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 - (Scioglimento Anticipato)	
	43.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 - (Devoluzione del patrimonio finale)	
	44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 - (Regolamenti)	
	45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 46 - (Divieti)	
	46.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, che la società intende assumere e mantenere, la	

	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai	
	due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 - (Rinvio)	
	47.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la «disciplina delle società cooperative», a nor-	
	ma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-	

52 di 53

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 25/02/2016.

Imposta di bollo assolta in ORIGINE ai sensi del D.M. 22/02/2007.